



COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 115	Oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" "
Data 29/11/2013	

L'anno (2013) il giorno ventinove del mese di Novembre alle ore 15:10 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

All'appello risultano :

	presente		presente
COCCHERI LUCIA	SI	BURRESI MAURO	SI
PANTI MARCO	SI	PIANIGIANI ALESSIO	SI
PELOSI MAURIZIO	SI	TONI GIACOMO	SI
BUSSAGLI DAVID	SI	BERNI ALESSIO	NO
GUMA FRANCESCO	NO	VIGNOZZI SAURO	SI
BIANCHI GIANLUCA	SI	MARTINUCCI GIANNI	SI
NINCI CRISTIANO	SI	CERVIGNI LUCIA	NO
BORGIANNI ENRICA	SI	LORENZI TOMMASO	NO
SASSETTI ELEONORA	NO	LANFREDINI LAPO	SI
KUSTRIN TANJA	NO	BURRESI GIACOMO	SI
BORGIANNI GUIDO	SI		

Totale Presenti: 15 Totale assenti: 6

Partecipa il Segretario Generale: **DOTTORI ROBERTO**

Si dà atto che a norma dell'Art. 44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: Angelo Minutella, Serena Cortecchi, Susanna Salvadori e Giampiero Signorini.

Assume la Presidenza il PRESIDENTE del Consiglio, la Sig.ra **BORGIANNI ENRICA**, svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.: Vignozzi Sauro, Pianigiani Alessio e Giacomo Burresi

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.06.2013, con cui si approvava il Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi "TARES";

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- comma 1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - TARES;
- comma 22. Con regolamento da adottarsi, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
- comma 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;
- comma 35. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2;
- comma 46. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO il Decreto Legge n. 35 dell'8 aprile 2013 "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali", con il quale viene stabilito che:

- comma 2, art. 10. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni:

a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno 30 giorni prima della data di versamento;

b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i. oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO l'art. 5 del D.L. 102/2013, che ai commi da 1 a 3 riconosce al Comune la possibilità di approvare il regolamento di disciplina del tributo anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del D.L. 201/2011 e che tale facoltà può essere esercitata dall'ente locale entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 (che il comma 1 dell'art. 8 dello stesso D.L. 102/2013 ha differito al 30 Novembre 2013);

VISTA la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9/DF del 09/09/2013, con la quale si chiariva che deve essere assicurato all'erario entro l'anno in corso il gettito della maggiorazione standard di cui all'art. 14 comma 13 del D.L. n. 201/2011 (nel caso specifico il versamento dovrà essere necessariamente effettuato entro il giorno 16 dicembre 2013);

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente della U.P. Federalismo Municipale e Sostenibilità ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico-Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

Con voti:

Favorevoli	11	Gruppo Consiliare "Partito Democratico" (Coccheri L., Panti M., Pelosi M., Bussagli D., Bianchi G., Ninci C., Borgianni E., Borgianni G., Burresi M., Pianigiani A.) Gruppo Consiliare "Di Pietro – Italia dei valori" (Toni G.)
Contrari	0	
Astenuti	4	Gruppo Consiliare "Rifondazione Comunisti Italiani" (Burresi G.) Gruppo Consiliare "Riformisti Liberali" (Vignozzi S.) Gruppo Consiliare "Fratelli d'Italia" (Martinucci G., Lanfredini L.)

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;

2)Di modificare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 24.06.2013, come da prospetto seguente:

ARTICOLI TESTO APPROVATO	ARTICOLI TESTO MODIFICATO
<p style="text-align: center;">TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO II PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</p>
<p>Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p><i>a)locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;</p> <p><i>b)aree scoperte</i>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p><i>c)utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;</p> <p><i>d)utenze non domestiche</i>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze aperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o</p>	<p>Art. 6. Presupposto per l'applicazione del tributo</p> <p>1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>2. Si intendono per:</p> <p><i>a)locali</i>, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;</p> <p><i>b)aree scoperte</i>, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;</p> <p><i>c)utenze domestiche</i>, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;</p> <p><i>d)utenze non domestiche</i>, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.</p> <p>3. Sono escluse dal tributo:</p> <p>a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze aperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;</p> <p>b)le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.</p>

di utilizzo comune tra i condomini.

4. La conduzione o l'occupazione o la detenzione di locali si presume effettuata con la presenza di mobilio, attrezzature e/o impianti, oppure con l'allacciamento anche ad uno soltanto dei servizi a rete, finché queste condizioni permangono.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

6. Relativamente ai locali si precisa che:

- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte, ecc.);
- per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.

7. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività proprie delle imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

5. Relativamente ai locali si precisa che:

- per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, bagni, scale, ecc.), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (esempio: cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, mansarde, soffitte, ecc.);
- per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali e/o di servizio, destinati all'esercizio delle attività nonché tutte le altre adibite ad attività di cui alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99. In particolare per gli impianti sportivi coperti e scoperti, sono soggetti a tariffa gli spogliatoi, i servizi in generale e le parti riservate al pubblico.

6. Le aree scoperte utilizzate da attività non domestiche sono soggette alla tariffa se le stesse costituiscono superficie operativa per l'esercizio della attività proprie delle imprese e tutte quelle il cui uso sia assimilabile alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche e integrazioni.

alla classificazione della tabella 3° dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 8.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre i rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) cantine, solai, sottotetti con altezza inferiore a mt. 1,5; i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- d) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) le unità immobiliari, sia a destinazione abitativa che non

Art. 8.

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre i rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:

- a) centrali termiche e locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani di allocazione dei compressori e degli impianti di aspirazione, vani ascensore, celle frigorifere, silos e simili, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) cantine, solai, sottotetti con altezza inferiore a mt. 1,5; i solai ed i sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- c) forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;
- d) le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- e) le unità immobiliari, sia a**

abitativa, prive di mobili e suppellettili o di allacciamento alle utenze di servizio o a consumo zero;

- f) le unità immobiliari inagibili, inabitabili o per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione presentata al Comune;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- j) le serre a terra;
- k) le aree scoperte adibite a verde;
- l) le aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo o, comunque, costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- m) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse, ad eccezione delle strutture operative delle utenze non domestiche;

destinazione abitativa che non, prive di mobili e suppellettili e di allacciamento alle utenze di servizio o a consumo zero;

- f) le unità immobiliari inagibili, inabitabili o per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione presentata al Comune;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- j) le serre a terra;
- k) le aree scoperte adibite a verde;
- l) le aree scoperte quali parcheggi privati, giardini, orti, cortili, viali, al servizio di locali ad uso abitativo o prevalentemente abitativo o, comunque, costituenti pertinenza degli stessi immobili;
- m) la superficie di balconi, terrazze, porticati e verande, non chiusi con strutture fisse, ad eccezione delle strutture operative delle

<p>n) le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>	<p>utenze non domestiche;</p> <p>n) le aree scoperte pertinenziali non operative di utenze non domestiche quali parcheggi non a pagamento, aree di accesso, aree di manovra o passaggio, ecc.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.</p> <p>3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.</p>
<p>TITOLO III – TARIFFE</p>	<p>TITOLO III – TARIFFE</p>
<p>Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per</p>	<p>Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche</p> <p>1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.</p> <p>2. La quota variabile della tariffa per</p>

le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Si specifica, inoltre, che per la determinazione della tariffa alle utenze domestiche, la superficie del garage o rimessa o cantina e di ogni altra superficie di cui alla categoria catastale C6 e C2 di pertinenza dell'immobile principale del soggetto residente, è considerata parte integrante della superficie abitativa.

5. Per le superfici suddette, qualora invece non costituiscono pertinenza di abitazione, la determinazione del numero dei componenti e dei relativi ka, di cui al D.P.R. 158/99, avviene secondo il criterio della superficie in funzione della seguente tabella:

Superfici utenze	N° occupanti
Compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
Compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, indipendentemente da

le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

4. Si specifica, inoltre, che per la determinazione della tariffa alle utenze domestiche, la superficie del garage o rimessa o cantina e altri luoghi simili di deposito di pertinenza dell'immobile principale del soggetto residente, è considerata parte integrante della superficie abitativa.

5. Per le superfici di cui al punto 4, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, la determinazione del numero dei componenti e dei relativi ka, di cui al D.P.R. 158/99, avviene secondo il criterio della superficie in funzione della seguente tabella:

Superfici utenze	N° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica,

dove siano domiciliate, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al 01 Gennaio dell'anno di riferimento, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente.

In caso di mancata denuncia, il numero degli occupanti, è stabilito secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	N° occupanti
Compresa fra mq. 0 e mq.	2

independentemente da dove siano domiciliate, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'unità immobiliare, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	N° occupanti
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e	3

70	
Compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse e gli altri simili luoghi di cui alla categoria catastale C6 e C2 non di pertinenza dell'immobile principale, si considerano utenze domestiche la cui determinazione del numero dei componenti e dei relativi ka di cui al D.P.R. 158/99 avviene secondo il criterio della superficie sulla base dello schema indicato nella seguente tabella:

Superfici utenze	N° occupati
compresa fra mq. 0 e mq. 70	2
compresa fra mq. 71 e mq. 110	3
superiore a mq. 110	4

In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi dei precedenti commi, sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a

mq. 110	
superiore a mq. 110	4

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi dei precedenti commi, sono esclusi quei componenti che risultino domiciliati stabilmente in conventi e seminari o siano ricoverati permanentemente presso case di cura, di riposo o altre collettività per motivi di salute ovvero siano detenuti presso istituti penitenziari; tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione, con decorrenza dal giorno successivo a quello della avvenuta denuncia.

5. Le variazioni sul numero degli occupanti delle utenze domestiche

quello dell'avvenuta denuncia.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

8. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

dei residenti sono acquisite d'ufficio ed hanno effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento modificativo. L'importo derivante dalle suddette variazioni verrà conteggiato con la bolletta di conguaglio per l'anno d'imposta relativo.

6. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, i familiari o gli eredi degli stessi dovranno provvedere alla presentazione della denuncia di variazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso. In mancanza di denuncia spontanea saranno volturate d'ufficio ad uno degli intestatari residenti maggiorenni, se presente, del nucleo familiare dall'annualità successiva al decesso. In assenza di eredi residenti l'utenza sarà volturata all'erede più anziano o a quello con maggior quota di proprietà.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una

specifica categoria sono associate alla categoria, o sottocategoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

specifica categoria sono associate alla categoria, o sottocategoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

6.1 locali e/o le aree adibite ad attività soggette a procedura fallimentare, fatta salva l'ipotesi di esercizio provvisorio, sono assimilati a decorrere dalla data del fallimento alla categoria n. 3 del D.P.R. 158/99.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è

Art. 21. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100% ***in sede di determinazione tariffaria.***

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione

<p>applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.</p>	<p>contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.</p> <p>4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.</p> <p>5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 29.</p>
<p>TITOLO IV — RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</p>	<p>TITOLO IV — RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI</p>
<p>Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione, per uso limitato o discontinuo, da utente non residente nell'immobile, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: riduzione del 20%;</p> <p>b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;</p> <p>c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di</p>	<p>Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche</p> <p>1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:</p> <p>a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o ad altro uso limitato o discontinuo, da utente non residente nell'immobile, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione originaria o di variazione e dichiarando espressamente di non voler cedere i locali in locazione o in comodato: riduzione del 20%;</p>

<p>effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'ufficio competente di apposita istanza, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>	<p>b) abitazioni occupate da nuclei familiari che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;</p> <p>2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.</p> <p>3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione sulla parte variabile del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione presso l'ufficio competente di apposita istanza, attestante di aver avviato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.</p> <p>4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.</p>
<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale (esenzioni) o parziale (agevolazioni) della tariffa nei seguenti casi:</p> <p>a) utenza domestiche attive, costituite da persone assistite</p>	<p>Art. 27. Agevolazioni</p> <p>1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale (esenzioni) o parziale (agevolazioni) della tariffa nei seguenti casi:</p> <p>a) utenza domestiche attive, costituite da persone assistite</p>

economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, le categorie di utenze da agevolare sulla base del sistema ISEE e i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS, persone o nuclei assistiti dal SIMAP);

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultra-sessantacinquenni);

c) i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;

d) le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui al comma c), associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

2. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'Amministrazione comunale con proprio atto da comunicare all'interessato.

economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione annuale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, le categorie di utenze da agevolare sulla base del sistema ISEE e i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS, persone o nuclei assistiti dal SIMAP);

b) utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali (quali, a titolo d'esempio, i nuclei composti esclusivamente da ultra-sessantacinquenni, **portatori di handicap**).

c) i locali e le aree, adibiti esclusivamente all'attività istituzionale, gestiti da organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11.8.91 n. 266 e legge regionale 26.4.93 n. 28;

d) le aree coperte e scoperte destinate allo svolgimento temporaneo di feste, sagre e attività organizzate dalle associazioni di volontariato di cui al comma c), associazioni legalmente costituite e da qualsiasi altra iniziativa patrocinata dal Comune con apposita deliberazione.

2. La concessione delle esenzioni e delle agevolazioni sarà stabilita dall'Amministrazione comunale

<p>3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.</p>	<p>con proprio atto da comunicare all'interessato.</p> <p>3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 23.</p>
<p>Art. 28. Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni.</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, verrà applicata quella più favorevole al contribuente.</p>	<p>Art. 28. Divieto di cumulo di riduzioni e agevolazioni.</p> <p>1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, la somma delle agevolazioni o riduzioni non potrà superare il 70% .</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</p>
<p>Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013</p> <p>1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di luglio, ottobre e dicembre.</p> <p>2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto pari al 35%, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con le rate successive alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.</p>	<p>Art. 44. Disposizioni per l'anno 2013</p> <p>1. Per l'anno 2013 il tributo deve essere pagato in 3 rate scadenti nei mesi di luglio 2013, ottobre 2013 e febbraio 2014.</p> <p>2. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo e della maggiorazione per i servizi indivisibili, l'importo delle rate è determinato in acconto pari al 35%, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della previgente forma di prelievo sui rifiuti. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate per l'anno 2013 è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla previgente forma di prelievo sui rifiuti applicate nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con le rate successive alla determinazione delle tariffe stabilite per l'anno 2013.</p>

3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi ed è effettuato al momento del pagamento dell'ultima rata.

4. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TIA, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della Tares. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

3. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione per i servizi indivisibili è effettuato in base alla misura standard di 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Per la prima applicazione del presente tributo si considerano valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TIA, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della Tares. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

3)Di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo (il cui testo si allega quale parte integrante come "Allegato A") ha effetto dal 1° gennaio 2013, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

4)Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

5)Di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES", al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

6) indi, di dichiarare la presente deliberazione, con distinta votazione che ha riportato lo stesso esito della votazione precedente, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del Dlgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
BORGIANNI ENRICA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTTORI ROBERTO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line in data odierna per 15 giorni consecutivi e diventa esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.

Poggibonsi, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DOTTORI ROBERTO

Le firme, in formato digitale, verranno apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata negli archivi informatici del Comune di Poggibonsi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
